



Consultazione Commissione europea sulla revisione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS)

Osservazioni Confindustria

3 giugno 2026

Confindustria riconosce e apprezza gli sforzi compiuti dalla Commissione per ridurre il carico di rendicontazione per le imprese. Viene, infatti, positivamente valutata la minore enfasi sulla disaggregazione delle informazioni e la conferma dei relief (senza limiti di tempo) - in particolare la possibilità di omettere informazioni sensibili in casi specifici.

Molto importante anche la rimozione degli obblighi di divulgazione sulle microplastiche secondarie, che avrebbero imposto un onere sproporzionato alle imprese, senza fornire informazioni utili agli stakeholder.

Nonostante questi chiari miglioramenti, restano ancora degli aspetti problematici che rischiano di complicare e rendere più gravosa l'attività di rendicontazione delle imprese.

Si evidenziano di seguito alcune rilevanti criticità all'interno degli standard delle quali si propone la revisione:

ESRS 2 – Effetti finanziari previsti

L'ESRS revisionato non introduce cambiamenti sostanziali sugli effetti finanziari previsti in quanto le disposizioni di introduzione graduale rimangono invariate e la divulgazione quantitativa continua a essere obbligatoria. In tal quadro si evidenziano due riflessioni:

- a) le divulgazioni qualitative non possono essere fornite senza una quantificazione preventiva. In pratica, ciò richiederebbe alle aziende di effettuare stime affrettate - affidandosi al supporto di consulenza ad hoc, che comporterà costi sostanziali - semplicemente per generare cifre indicative;
- b) non è appropriato richiedere una divulgazione qualitativa quando tali informazioni sono intrinsecamente difficili o inaffidabili da fornire. Imporre spiegazioni qualitative in assenza di dati solidi sottostanti rischia di portare a divulgazioni arbitrarie o incoerenti.

Inoltre, la chiarificazione esplicita introdotta secondo cui i cambiamenti nelle stime non dovrebbero essere considerati errori, evidenzia ulteriormente la natura intrinsecamente incerta di queste informazioni.

Questo requisito di divulgazione rimane troppo immaturo e rischioso per le aziende, pertanto, si ribadisce la richiesta di eliminarlo. In subordine si richiede di rinviare completamente l'applicazione, sia per le informazioni qualitative che quantitative, finché non saranno elaborate e disponibili delle metodologie di calcolo chiare e consolidate e prevedendo comunque una applicazione graduale.

ESRS Sociali

In merito **agli incidenti sui diritti umani** è ben accetta l'introduzione del riferimento esplicito a casi "comprovati". Tuttavia, l'inclusione dei casi "ongoing" rimane problematica, similmente al precedente riferimento a "initiated cases", poiché potrebbe richiedere ai preparatori di segnalare ogni anno tutti i casi aperti, creando confusione per gli utenti.

Per supportare la richiesta di fare riferimento solo ai casi confermati, è importante notare che, ai sensi del Regolamento Tassonomia dell'UE, il Rapporto Finale sulle Salvaguardie Minime della Piattaforma per la Finanza Sostenibile raccomanda di concentrarsi sulla "responsabilità finale delle aziende in caso di violazione di uno qualsiasi di questi temi come segno di non conformità alle Salvaguardie Minime". In linea con questo approccio, suggeriamo che l'ESRS si limiti agli incidenti

per i quali è stata stabilita la responsabilità finale, evitando così una possibile confusione per gli utenti della dichiarazione di sostenibilità.

Inoltre, si richiama la formulazione dello standard ESRS S1 - **Forza lavoro propria - rendicontazione informazioni per paese**. Il nuovo criterio definito per la rendicontazione delle informazioni sulle consistenze è “il numero di dipendenti per ciascun paese in cui la Società ha 50 o più dipendenti e che sono i dieci paesi più grandi in termini di numero di dipendenti”.

Al fine di evitare un sovraccarico di rappresentazione delle informazioni sui dipendenti (con suddivisione nei 10 paesi più grandi sulla base del solo valore assoluto, indipendentemente dalla rappresentatività dei paesi rispetto all'organico complessivo), si propone di fissare una soglia percentuale per definire i paesi significativi sui quali riportare le informazioni, in particolare sostituendo l'ultima parte della frase con “...e che rappresentano almeno il XX% del numero totale dei suoi dipendenti”.

ESRS E1 – Climate Change

ESRS E1 resta lo standard ambientale più oneroso, soprattutto per **Scope 3, piani di transizione, analisi di scenario e anticipated financial effects**. È positiva la maggiore **flessibilità** sui confini di rendicontazione GHG, con possibilità di utilizzare **financial control o operational control**, in coerenza con approcci riconosciuti dal GHG Protocol. Tuttavia, non è chiaro se questa flessibilità sia destinata ad applicarsi anche agli altri standard ambientali. In particolare, l'ESRS E1 AR 19, paragrafo 30, prevede che l'impresa possa utilizzare l'approccio della quota di partecipazione (equity share) o del controllo operativo (operational control), come definiti dal Greenhouse Gas Protocol, consentendo di fatto una scelta tra l'applicazione di un perimetro di rendicontazione finanziario o operativo. L'incertezza deriva dal fatto che il paragrafo 92 dell'ESRS 1 consente all'impresa di escludere dal perimetro di calcolo delle metriche ambientali rendicontate ai sensi degli ESRS E2, E3, E4 ed E5 le attività congiunte (joint operations) sulle quali non esercita il controllo operativo. L'impresa deve indicare se si avvale di questa esenzione e fornire tutte le informazioni rilevanti necessarie per comprendere le limitazioni del perimetro derivanti dal suo utilizzo. In tali circostanze, e fatto salvo il potere discrezionale dell'impresa di stabilire se eserciti o meno il controllo operativo, essa deve illustrare le azioni intraprese per ampliare la copertura delle informazioni rendicontate e migliorarne la qualità nei periodi futuri, nonché i progressi compiuti rispetto al periodo precedente. La disposizione sopra richiamata è stata introdotta nell'ultima versione del testo; tuttavia, non è chiaro se l'intenzione sia quella di estendere la possibilità di applicare un perimetro operativo anche agli altri standard ambientali, oltre alle emissioni di GHG. In questo senso, questa flessibilità dovrebbe essere esplicitamente prevista in uno specifico Disclosure Requirement o Application Requirement, anziché essere desunta indirettamente da un paragrafo relativo alle esenzioni. Tale chiarimento è particolarmente rilevante poiché, sebbene le emissioni di GHG possano essere, entro certi limiti, stimate per le entità non gestite operativamente, ciò risulta significativamente più complesso per altri temi ambientali in alcuni settori industriali, sia in termini di raccolta dei dati sia di affidabilità delle stime. Un ulteriore profilo di criticità riguarda l'ESRS E1-8, paragrafo 30(c)(ii), laddove prevede che, per le emissioni GHG Scope 1 e Scope 2, sia fornita una disaggregazione relativa alle “altre emissioni escluse dal paragrafo 30(c)(i)”. La disposizione non risulta chiara, in particolare con riferimento al significato da attribuire all'espressione “altre emissioni”, e sembra inoltre introdurre un obbligo aggiuntivo rispetto alle versioni precedenti, che non contenevano alcun

referimento a tali emissioni. La formulazione potrebbe potenzialmente comportare un ampliamento del perimetro di rendicontazione, includendo ulteriori partecipazioni non consolidate e, di fatto, estendendo l'informativa a tutte le entità contabilizzate con il metodo del patrimonio netto.

In linea generale, lo **Scope 3**, non deve trasformarsi in un obbligo illimitato di raccolta dati lungo la filiera e i **piani di transizione** devono restare strumenti strategici e prospettici, non impegni giuridicamente vincolanti.

Per quanto riguarda gli **anticipated financial effects climatici (ESRS E1-11)**, si propone di eliminare i relativi requisiti o, in alternativa, come già anticipato, di posticiparne completamente l'applicazione, sia per le informazioni qualitative che per quelle quantitative, fino a quando non saranno elaborate e disponibili delle metodologie di calcolo chiare e consolidate. In ogni caso, si raccomanda di prevedere un'introduzione graduale dei requisiti.

Si sottolinea, nel complesso, l'importanza di considerare le **specificità di ciascun settore** e di **evitare richieste eccessive riguardo agli scenari climatici**, alla **catena del valore** e agli **anticipated financial effects**.

ESRS E2 – Pollution

ESRS E2 è particolarmente rilevante per l'industria, già soggetta a un quadro regolatorio avanzato su **sostanze, emissioni, sicurezza e autorizzazioni ambientali**.

È positiva l'eliminazione dell'obbligo di disclosure sulle **microplastiche secondarie**, mantenendo il focus sulle **microplastiche primarie**. Si propone un allineamento alla definizione di microplastiche primarie così come riportata dal REACH per ridurre ulteriormente l'onere di rendicontazione (synthetic polymer microparticles” in Annex XVII (entry 78).

Restano invece criticità su **substances of concern e SVHC**. Gli ESRS non devono introdurre classificazioni parallele rispetto a quanto previsto dal REACH o dal CLP. È inoltre necessario distinguere adeguatamente gli obblighi di **produttori, importatori, formulatori, distributori, utilizzatori industriali e imprese che acquistano articoli contenenti determinate sostanze**.

La presenza di una **sostanza regolamentata** non dovrebbe essere automaticamente interpretata come impatto negativo, soprattutto quando l'uso è **sicuro, autorizzato e necessario per filiere strategiche**.

L'onere di rendicontazione aggiuntivo sulle SoC risulta molto oneroso per le nostre imprese, perché coinvolge più di 4000 sostanze e l'inventario delle SoC è altamente dinamico, con frequenti aggiunte e cambiamenti di classificazione. Per ridurre ulteriormente l'onere di rendicontazione delle imprese, si propone l'esclusione della lettera “b”, limitando le disposizioni solo alle SVHC, che sono già molto rappresentative e significative per il reporting. Un'ulteriore semplificazione potrebbe riguardare la limitazione alle informazioni qualitative.

Infatti, l'attuale approccio sulle SoC del requisito di divulgazione E2-5 presenta sfide significative per le aziende. L'inventario delle SoC è altamente dinamico, con frequenti aggiunte e cambiamenti di classificazione: quattro aggiornamenti dal 2023 hanno aggiunto circa settanta sostanze e rivedute altre cinquanta. Secondo ECHA, l'elenco attuale delle SoC contiene 4.406 voci, e si prevede che ne

saranno incluse altre 38 a partire dal 1° gennaio 2027. Unito alla variabilità di fornitori e dei prodotti, questo rende la rendicontazione inaffidabile e eccessivamente gravosa.

In particolare, l'ampio ambito del punto (b) della definizione di SoC renderebbe la raccolta di informazioni altamente difficile, poiché richiede alle aziende di valutare migliaia di sostanze (per le quali non esiste un obbligo sistemico di tracciamento o misurabilità) il cui status di "preoccupazione" dipende fortemente dall'uso e dal contesto specifico del prodotto. Senza criteri chiari e coerenti, qualsiasi dato riportato si baserebbe su interpretazioni delle singole imprese, rendendoli intrinsecamente non comparabili sul mercato e portando alla generazione di informazioni potenzialmente fuorvianti.

La definizione di SoC nell'ESRS diverge dai quadri normativi consolidati come il REACH, creando confusione e contraddicendo l'obiettivo di semplificazione della revisione ESRS. La proposta dell'EFRAG non considera aspetti legati alla sostenibilità e si concentra solo sulle proprietà pericolose, un ambito in cui il REACH dovrebbe rimanere il principale quadro legislativo.

L'implementazione è quindi ostacolata da definizioni poco chiare, sistemi dati immaturi e requisiti di granularità eccessiva, rendendo la divulgazione altamente impraticabile.

Per garantire allineamento e fattibilità, la definizione di SoC dovrebbe essere rimossa dal glossario ESRS e gli obblighi di divulgazione ai sensi di E2-5 dovrebbero essere limitati alle Sostanze di elevata preoccupazione (SVHC) come definite dal REACH. Le SVHC sono ben definite, con processi esistenti per sostanze che rappresentano rischi significativi e scientificamente riconosciuti per la salute umana o l'ambiente. La Candidate List delle SVHC viene regolarmente aggiornata dall'ECHA, garantendo che la definizione rimanga rilevante e rifletta gli ultimi sviluppi scientifici e normativi. Il riferimento alle sole SVHC garantisce chiarezza, coerenza, allineamento normativo e usabilità pratica per le imprese che operano all'interno o che esportano nell'UE. Questo approccio promuove la consapevolezza del rischio, incoraggia la sostituzione, mantiene il controllo normativo e protegge la salute ambientale, riducendo la complessità e supportando l'armonizzazione tra i settori.

Ciò è anche in linea con gli sforzi di semplificazione raggiunti nel contesto dei criteri generici della tassonomia UE Do Not Significant Harm (DNSH) per l'obiettivo di Prevenzione e Controllo dell'Inquinamento (PPC) (cioè Appendice C). Infatti, con l'Atto Delegato del 4 luglio 2025 è stato rimosso il paragrafo f) bis dall'Appendice C, che richiedeva anche impegni per valutare un ampio elenco di sostanze.

Notiamo inoltre come l'AR 6 richieda alle aziende di divulgare le SVHC raggruppate per classe di rischio secondo il regolamento CLP. La maggior parte degli SVHC è presente in più classi di pericolo e finirebbe per essere conteggiata più volte, come previsto dal testo. Per evitare di divulgare informazioni inaccurate agli utenti, il punto dati nel paragrafo 17 dovrebbe concentrarsi su informazioni di carattere qualitativo o al massimo sul peso totale/importi totali. Inoltre, la divulgazione delle SVHC raggruppate per classi di pericolo CLP va oltre gli obblighi di segnalazione REACH e comporterebbe un ulteriore onere di rendicontazione sulle aziende.

ESRS E4 – Biodiversity and Ecosystems

ESRS E4 riguarda un tema importante ma ancora metodologicamente complesso. La biodiversità dipende da **localizzazione dei siti, ecosistemi, dati scientifici disponibili e specificità delle attività produttive**.

Per molte imprese manifatturiere **non land-intensive** o non localizzate in aree sensibili, il tema può non essere materiale o esserlo solo in misura limitata.

Resta inoltre irrisolta la questione della definizione di **buffer zone o area of influence**, che può generare **incertezza applicativa e richieste sproporzionate**.

Si propone di mantenere un'applicazione strettamente basata sulla **materialità**, consentire spiegazioni motivate di **non materialità**, ammettere **proxy e banche dati pubbliche** ed evitare obblighi eccessivi sulla **catena del valore**.

ESRS E5 – Resource Use and Circular Economy

ESRS E5 è strategico per l'industria europea, perché riguarda l'**uso efficiente delle risorse, materie prime critiche, contenuto riciclato, durabilità, riparabilità, riciclabilità e gestione dei rifiuti**. Tuttavia, lo standard può coinvolgere informazioni industriali molto sensibili, come **composizione dei prodotti, materiali utilizzati, processi, fornitori, soluzioni di eco-design e know-how**.

Resta problematica la permanenza degli obblighi informativi relativi a **resource inflows e outflows**, che possono risultare **onerosi, poco comparabili e sensibili dal punto di vista competitivo**, in quanto riguardano informazioni sensibili e caratterizzanti le imprese. Pertanto, si propone di sostituire l'obbligo di disclosure con una previsione facoltativa, prevedendo "may" in luogo di "shall".

Inoltre, con particolare riferimento alle risorse in ingresso, si ritengono necessari alcuni chiarimenti.

Nel dettaglio, con riferimento al DR 13, si ritiene necessario chiarire meglio se, nel caso in cui l'impresa acquisti prodotti assemblati (come, ad esempio, i motori aeronautici), i "materiali chiave" relativi a tali prodotti debbano intendersi riferiti alle diverse componenti dei prodotti assemblati (ad esempio acciaio, leghe, ecc), oppure ai prodotti assemblati stessi. Inoltre, si ritiene necessario chiarire se le informazioni sulle materie prime critiche debbano essere riportate solo in termini qualitativi o anche in termini quantitativi. Secondo quanto riportato nell'esempio incluso nell'AR 2 relativo al paragrafo 13(a), le informazioni sembrano essere solo qualitative. Sarebbe pertanto utile un chiarimento su tale aspetto.

Con riferimento ai materiali in uscita - DR 15 (c) - si propone di eliminare il requisito relativo al tasso di riciclabilità dei prodotti chiave e dei relativi imballaggi, a causa dell'elevata difficoltà di calcolo del peso totale dei materiali riciclabili incorporati in tutti i prodotti/imballaggi, come specificato nell'AR 3 relativo al paragrafo 15.

In linea generale, si propone di consentire **rendicontazioni aggregate**, escludere la divulgazione di informazioni sensibili che possano ricondurre alle caratteristiche del processo produttivo e un allineamento metrico e a livello di definizioni degli oneri di rendicontazioni con quanto previsto dalle normative **ecodesign, imballaggi, batterie, rifiuti e materie prime critiche**.